

DESCRIZIONE CEDOLINO PAGA CARTACEO - PARTE ALTA

Codice Società: Identifica Poste Italiane

Punto Amministrativo: Identifica l'organismo che amministra il dipendente.

Sede di Lavoro: Riferimento dell'Ufficio di assegnazione.

Mese Retribuito: Mese cui si riferisce la retribuzione.

Numero Registrazione: Numero progressivo di registrazione e identificativo della nota di pagamento.

Tipo rapporto: Se si tratta di tempo indeterminato – determinato, ecc. ecc.

Cognome e Nome: del dipendente.

Data di nascita: Data di nascita del dipendente nella forma gg/mm/aa.

Posizione Retributiva: Identifica il livello inquadramentale del dipendente.

Ruolo: Mansione svolta in ambito della Società.

Codice Fiscale: Codice fiscale del dipendente.

Matricola: numero matricola formato ZXP.

Posizione Inail: Posizione INAIL del dipendente – identifica anche come assicurato.

Data Assunzione: Data assunzione in Poste Italiane (gg/mm/aa) del dipendente – economica.

Data Cessazione: Data cessazione del rapporto di lavoro (gg/mm/aa).

1. Min. contrattuale

Valori mensili relativi ai livelli professionali d'inquadramento previsti dal C.C.N.L. in vigore

2. Ind. Int. Spec.

Valore relativo all'ex indennità di contingenza prevista fino all'anno 1992

3. Retr. Individuale (ex ASS. 70)

Importo relativo al valore delle classi e scatti in godimento di ciascuno alla data del 31.12.1986 (istituita dall'art. 47 del d.p.r. 18.5.1987, n. 269).

4. Art. 55 ccnl 26.11.1994 (ex ASS. 71) – Diff. I.I.S. (indennità Integrativa Speciale – ex ASS. 72)

Gli importi indicati sono stati attribuiti nella fase di inquadramento nelle aree retributive, così come previsto dal ccnl 26.11.1994 e hanno avuto la funzione di compensare le differenze tra il minimo tabellare e l'indennità di contingenza dell'ex categoria di appartenenza (es. 5,6,ecc)ed il minimo contrattuale e l'indennità di contingenza previsti per l'area di inquadramento.

A decorrere dal 1 gennaio 2004, l'assegno Art. 55 CCNL 26.11.1994 (ex ass. 71), secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 11.7.2003, è riassorbibile in caso di passaggio al livello professionale o posizione retributiva superiore, fino a concorrenza della differenza tra il minimo contrattuale del livello di appartenenza.

5. P.E.D. (Posizioni Economiche Differenziate – ex ASS. 73)

Posizioni economiche differenziate determinatesi ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 19.06.97, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94, aventi effetto 1 luglio 1997 e 1 gennaio 1998 (corrisponde al 12 % del minimo tabellare dell'ex categoria di appartenenza).

A decorrere dal 1 gennaio 2004, l'assegno Art. 55 CCNL 26.11.94 (ex ass. 71), secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 11.7.2003, è riassorbibile, in caso di passaggio al livello professionale o posizione retributiva superiore, fino a concorrenza della differenza tra il minimo contrattuale del livello superiore e il minimo contrattuale del livello di appartenenza .

6. Ad personam (ex ASS. 74)

Importi attribuiti ad personam

7. Assegno individuale

Importo costituito dalla differenza tra l'indennità di funzione in godimento al 31.12.2003 e l'indennità di funzione di cui all'art. 64 del ccnl 11 luglio 2003

8. Ind. di funzione

Importo mensile dell'indennità prevista dall'art. 64 attribuito al personale appartenente al livello A. E' pari a euro 291,67 per le posizioni di A1 ed a euro 166,67 per le posizioni A2.

9. Indennità di posizione

Importi previsti per talune figure professionali di livello A1 previste dall'art. 64 preposte ad unità organizzative o ad aree commerciali con un grado di complessità elevato.

10. Totale retribuzione

L'importo indicato rappresenta la somma di tutti gli elementi sopra indicati.

Nota Bene

Le somme di cui ai punti 1,2,3,4,5 sono erogate per 14 mensilità

Le somme di cui ai punti 6,7,8,9 sono erogate per 12 mensilità

Le somme di cui ai punti da 1 a 9, sono utili ai fini del t.f.r.

PARTE CENTRALE

In questa sezione, sono indicate tutte le voci paga (non ricorrenti) relative al mese di pagamento (es. straordinario, missioni, premi una tantum, ecc.)

Di ogni voce paga vengono fornite le seguenti informazioni:

- A) Codice – combinazione alfa/numerica con la quale si identifica la voce paga;
- B) Prev. – se contrassegnata con S significa che sulla voce paga saranno calcolati i contributi previdenziali;
- C) Fisc. – se contrassegnata con S significa che le somme sono assoggettate a ritenuta fiscale (Irpef);
- D) Data rif. – indica la scadenza di una trattenuta personale/prestito espressa in AA/MM;
- E) Descrizione dei codici-descrizione della voce paga (massimo 40 caratteri);
- F) Quantità – espressa in interi/ decimali (massimo 4)
- G) Valore unitario-
- H) Competenze – riporta il valore economico del movimento da riconoscere al dipendente ottenuto moltiplicando la quantità per il valore unitario;
- I) Trattenute – riporta il valore economico del movimento da trattenere al dipendente
- J) Totale competenze – è il totale di tutti gli importi esposti in competenze
- K) Totale trattenute – è il totale di tutti gli importi esposti in trattenute

DESCRIZIONE DEDUZIONE BASE MENSILE ED AGGIUNTIVA

Deduzione base mensile

Deduzione aggiuntiva mensile

L'art. 2 della legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha avviato il processo di riforma fiscale con riferimento alla tassazione dei redditi delle persone fisiche.

La riforma ha previsto la graduale sostituzione delle detrazioni d'imposta, con le deduzioni del reddito al fine di realizzare una progressività dell'imposizione IRPEF tale da bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di aliquote dell'IRPEF.

Deduzione per i lavoratori dipendenti

La deduzione base di €. 3.000,00, è aumentata di un importo, che deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno, corrispondente a 4.500,00 euro (deduzione aggiuntiva) per i possessori di redditi di lavoro dipendente o di taluni redditi assimilati specificamente individuati dalla norma.

Il calcolo della deduzione mensile/annuale si applica su 12 mensilità escludendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità prendendo in considerazione il reddito complessivo.

Per reddito complessivo, in mancanza di comunicazione da parte del dipendente o tale reddito risultasse inferiore, la procedura Z-XP, considererà solo il reddito di lavoro dipendente erogato dall'azienda, che per quello annuale è l'effettivo erogato, per quello mensile sarà l'imponibile fiscale lordo di ogni mese per quattordici mensilità.

L'importo delle deduzioni effettivamente applicabile deve essere calcolato secondo le regole stabilite al comma 5 dell'art. 10-bis del TUIR.

In particolare è previsto che la deduzione di €. 7.500,00, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di €. 26.000,00 aumentato delle deduzioni indicate nei comma da 1 a

4 dell'art. 10 bis del TUIR (ossia le nuove deduzioni per assicurare la progressività) e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR – diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e l'importo di €. 26.000,00.

Se il predetto rapporto è maggiore o uguale ad 1, la deduzione compete per intero, se lo stesso è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete.

Il procedimento di determinazione della deduzione spettante (e quindi della base imponibile IRPEF) è indicato con la seguente formula:

$$\frac{26.000,00 + \text{oneri deducibili art. 10} + \text{deduzione teoriche} - \text{reddito complessivo} - \text{credito imposta}}{26.000,00}$$

$$\frac{26.000,00 + OD + DT - RC - CI}{26.000,00}$$

La deduzione effettivamente spettante va sottratta dal reddito complessivo per determinare il reddito imponibile sul quale applicare le aliquote d'imposta.

ESEMPI

Se si ipotizza l'assenza di oneri deducibili e di credito d'imposta per dividendi, con un reddito di lavoro dipendente di euro 20.000 si avrà:

$$\frac{26.000 + 3.000 + 4.500 - \text{reddito complessivo}}{26.000}$$

$$\frac{26.000 + 3.000 + 4.500 - 20.000}{26.000}$$

$$= 0,5192 \times 7500 = 3894$$

La deduzione spettante sarà pari a €. 3.894,00

Se si ipotizza l'assenza di oneri deducibili e di credito d'imposta per dividendi, con un reddito di lavoro dipendente di €. 7.500 si avrà:

$26.000 + 3.000 + 4.500 - \text{reddito complessivo}$
26.000
$\frac{26.000 + 7.500 - 7.500}{26.000} = 1$
la deduzione spettante sarà di 7.500

Con un reddito di €. 33.500, si avrà:

$26.000 + 3.000 + 4.500 - \text{reddito complessivo}$
26.000
$\frac{26.000 + 7.500 - 33.500}{26.000}$
la deduzione spettante sarà = 0
Se il risultato è pari a zero, infatti, la deduzione non compete)

REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO

Art. 2, comma 1, lettera c)

Per effetto della nuova formulazione del comma 1 dell'art. 11 risultano quindi rimodulati gli scaglioni di reddito e ridefinite le aliquote applicabili ai predetti scaglioni.

Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti:

23%, per i redditi compresi tra 0 e 15.000 euro,

29%, per i redditi superiori a 15.000 ma non a 29.000 euro,

31%, per i redditi superiori a 29.000 ma non a 32.600 euro,

39%, per i redditi superiori a 32.600 ma non a 70.000 euro,

45%, per i redditi superiori a 70.000 euro.

DATI CONTRIBUTIVI

Riporta tutti gli imponibili contributivi/previdenziali e le relative quote a carico del dipendente di contribuzione da versare all'IPOST che è l'Ente che gestisce la previdenza dei dipendenti di Poste Italiane a tempo indeterminato, tempo determinato, dirigenti etc. etc...

Imp.le F.Q.1 = minimo tabellare + retribuzione individuale + art. 55 ccnl + P.E.D. elevato al 18% + I.I.S. + diff. I.I.S.

La legge 23/12/94 n. 724 dispone che ai fini dell'assoggettamento delle ritenute conto/quiescenza, gli stipendi ed altri assegni pensionabili, con esclusione I.I.S., vanno figuratamente aumentati della percentuale del 18% prevista dagli art. 15-16 e 22 legge 29/04/76 n. 117 comma 9 e 10 dell'art. 2 legge 335/95 dispongono che ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile si applichi l'art. 12 legge 153/69 e successive integrazioni.

Contr. F.Q.1 - totale imp.le F.Q.1 x 8,55 (aliquota calcolo contributo Fondo quiescenza dipendente).

Imp.le F.Q.2 – è dato dalla differenza tra il totale delle voci accessorie - il 18% dello stipendio dell'imponibile F.Q.1; se il totale delle accessorie è inferiore al totale del 18% la differenza è esposta con segno negativo e il contributo non viene calcolato mensilmente ma conguagliato a fine anno.

Contr. F.Q.2 – Totale accessorie – 18% stipendio x 8,55 %.

Imp.le Fondo Credito – è dato dal totale voci paga soggette a contribuzione.

Contr. F. C. – totale fondo credito x 0,35%.

Imp.le IPOST – è dato dall'80% delle sole voci stipendio al netto delle ritenute contributive.

Contr. IPOST – 0,40% calcolato sull'imponibile IPOST.

Contributo aggiuntivo – art.3 ter legge 438/92. è dato dal totale imponibile FQ1 e imponibile FQ2 dovuto nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni pensionabili in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Cont. Agg. - 1% del totale FQ1 e FQ2; ai fini del versamento del contributo aggiuntivo, viene assunto il criterio della mensilizzazione, lasciando il conguaglio a fine anno

Tot. Cont. T.S. – riporta il totale dei contributi a tassazione separata a carico del dipendente

Tot. Cont. T.O. – riporta la sommatoria dei contributi a tassazione ordinaria a carico del dipendente.

DATI FISCALI

Riporta l'insieme delle informazioni che riguardano l'imposizione fiscale della retribuzione. Le informazioni riportate sono:

Imp. IRPEF netta mese - totale lordo – contributi – totale deduzione base mensile e deduzione aggiuntiva mese.

Imp. IRPEF TFR/Preavviso – generato dalle voci erogate nel mese soggette a tassazione TFR.

Imp. IRPEF T.S. – generato dalle voci erogate nel mese soggette a tassazione separata.

Imp. Inc. Esodo: si genera quando viene erogato per risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Imp. IRPEF lorda mese: E' l'imponibile reale al lordo delle deduzioni base mensile e aggiuntiva (lordo competenze – totale contributi).

IRPEF lorda mese: IRPEF calcolata in base alle nuove aliquote e scaglioni di reddito – art. 2 legge 27/12/2002 n. 289.

IRPEF TFR/PR: il D.L. n. 47/2000 ha modificato la disciplina del TFR relativamente al TFR maturato dopo il 31/12/2000

- TFR maturato al il 31/12/2000 – vecchia regola
- TFR maturato dopo il 01/01/2001 – nuova regola

Per cui cambia la modalità di calcolo per il reddito di riferimento per determinare l'aliquota con cui tassare.

TFR maturato al 31/12/2000 +
TFR maturato dal 01/01/2001 –
Rivalutazioni X 12
Numero di anni di anzianità

Imposta sul reddito di riferimento X 10 = Aliquota media TFR
Reddito di riferimento

IRPEF T.S.: Circolare n. 23/E del 05/02/1997 – Si riferisce all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a quello in cui è avvenuta la percezione delle somme.

Se non vi è stato reddito in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 12 per il primo scaglione di reddito.

La legge 289/02 art. 2 comma 10 ha disposto il blocco delle aliquote per il 2003 e 2004 e si applica la vecchia tabella in vigore al 31/12/2002.

IRPEF INC.: Corrisponde alla metà dell'aliquota TFR in caso di corresponsione di incentivi aventi diritto – donne superiori a 50 anni e uomini 55.

Conguaglio IRPEF: Contiene la risultanza del conguaglio fiscale operato a fine anno o in caso di cessazione, all'atto della stessa.

Totale IRPEF lorda: Corrisponde alla somma dell'IRPEF sia corrente, sia separata, sia per TFR.

Detr. Art. 13: Le nuove detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e non all'ammontare dei singoli redditi. Competono per intero, e non sono rapportate al periodo di lavoro o pensione e variano secondo la fascia di reddito di riferimento. (L. 289/02 comma 1 lettera D).

Coniuge/1° figlio: Detrazione spettante coniuge a carico, o in mancanza, al 1° figlio.

N.: Numero figli.

Figli/altri fam.: Detrazioni spettanti per famigliari a carico.

Totale Detrazioni: Riporta la somma delle detrazioni art. 13 – coniuge/1° figlio – figli/altri famigliari.

Totale IRPEF netta: IRPEF lorda mese – totale detrazioni.

Accantonamento TFR al 31/12/ A.P.: Totale accantonamento TFR riferito al 31/12 dell'anno precedente aggiornato a febbraio di ogni anno.

Arrotondamento precedente: Riporta l'arrotondamento del mese precedente.

Arrotondamento attuale: Riporta l'arrotondamento del mese in corso.

Netto pagato: E' il risultato finale di quanto il dipendente percepisce nel mese.

Ferie: Verranno alimentate con decorrenza marzo 2004 tutti i dati riguardanti le ferie del dipendente (Residuo anno precedente, Spettanza anno corrente, Fruite, Residuo).

Residuo festività soppresse: Indicherà da marzo il Residuo delle Festività. soppresse.

GG malattia del mese precedente: Riporterà da marzo il totale dei giorni di malattia effettuati dal dipendente nel solo mese precedente a quello di paga.

Data di pagamento: E' la data di pagamento della retribuzione nella forma gg/mm/aa.

Accredito in: E' la forma di pagamento associata al dipendente: bonifico domiciliato o c/c postale con le relative coordinate.